SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1996, n. 13.

Interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla sistemazione degli edifici e delle infrastrutture, nonché all'arredo urbano, nelle città di Torino e Firenze per le esigenze connesse, rispettivamente, allo svolgimento della Conferenza comunitaria intergovernativa e del Consiglio europeo, nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e arredo stradale, nonché di interventi negli edifici e nelle strutture, necessari ad assicurare condizioni di praticabilità e di decoro funzionale allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea a Torino e del Consiglio europeo a Firenze previsti nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 40 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, in ciascuna città è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. È altresì membro della commissione un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione della presidenza italiana degli eventi di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederanno le rispettive prefetture di Torino e Firenze, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando quanto a lire 45 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 15 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1996

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0012

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 1995, n. 577.

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per disciplinare l'impiego degli oli minerali negli usi agevolati;

Visto il punto 3 della tabella *A* allegata al predetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, e nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;

Visto l'art. 30, comma 4, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del citato art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 290/2/UDC del 18 settembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 3 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, d'ora in avanti denominato «decreto-legge», si applica agli oli da gas ed agli oli combustibili previa denaturazione con l'aggiunta, per ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze:

a) grammi 2 di «marcante A» di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 2 giugno 1992;

b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1985;

c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;

d) grammi 5 di «verde alizarina G base», di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961.

2. In luogo delle predette sostanze è consentito l'impiego di altre sostanze, aventi differenti denominazioni commerciali, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dall'amministrazione finanziaria, identici a quelli delle sostanze indicate nel comma 1.

3. Le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 sono eseguite, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso i depositi fiscali mittenti.

4. L'esenzione di cui al comma 1 compete ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità. Lo stesso trattamento si applica agli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni ammesse alla predetta esenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge.

5. Sono esclusi dall'esenzione i prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni private da diporto, fermo restando il trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni doganali per le provviste di bordo destinate alle imbarcazioni con diretta destinazione ad un porto posto fuori dal territorio doganale della Comunità. Per «imbarcazioni private da diporto» si intendono le imbarcazioni che vengono utilizzate dal proprietario, dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci e dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Art. 2.

Impianti per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati

1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio degli impianti di deposito di oli minerali, la ditta che intende gestire un impianto per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla «UTF», competente per territorio.

2. La ditta interessata deve presentare istanza in duplice esemplare contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione della ditta, codice fiscale e numero della partita IVA, generalità di chi la rappresenta legalmente, sede (comune, via e numero civico e numero del telefono e del fax);

b) ubicazione dell'impianto, capacità di stoccaggio dei serbatoi installati e relative attrezzature per la movimentazione e la misurazione dei prodotti;

c) depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati;

d) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

3. L'istanza, alla quale deve essere allegato il nulla osta del capo del compartimento marittimo competente per territorio, deve contenere una dichiarazione del titolare dell'impianto attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, nonché la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore professionale registrato di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge.

4. L'UTF, ricevuta l'istanza, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede alla registrazione dell'operatore ed al rilascio della licenza prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, previa prestazione, da parte della ditta titolare dell'impianto, della cauzione prevista dall'art. 7, primo comma, del predetto decreto-legge n. 271 del 1957. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in duplice originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta. Uno degli originali è consegnato alla ditta, unitamente ad un esemplare dell'istanza debitamente protocollato, mentre il secondo originale viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare dell'istanza.

Art. 3.

Movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati

1. I prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 sono trasferiti, dai depositi fiscali di provenienza, agli impianti di distribuzione autorizzati con la scorta del documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, recante la stampigliatura: «circolazione interna». I prodotti petroliferi di provenienza comunitaria devono pervenire già denaturati con le sostanze indicate nell'art. 1 con la scorta del documento di accompagnamento comunitario.

2. L'esercente l'impianto di distribuzione deve presentare all'UTF, entro dieci giorni dalla data di arrivo dei prodotti petroliferi agevolati, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di arrivo, gli esemplari n. 3 e n. 4 del documento comunitario di accompagnamento per l'apposizione del «visto» sull'esemplare n. 3 che viene, poi, restituito, a cura dell'esercente, al deposito fiscale mittente. L'esemplare n. 4 viene trattenuto dall'UTF ai fini del controllo della regolare assunzione in carico delle partite spedite all'impianto.

3. In sostituzione del documento comunitario di accompagnamento di cui al comma 1 può essere utilizzata, per i trasferimenti nazionali, la bolletta di cauzione, modello H ter 18, fino ad esaurimento delle scorte ed in ogni caso fino a non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; in tal caso il prodotto viaggia con scorta della bolletta «figlia», alla quale sono allegati il «certificato di scarico» ed il «riscontrino», che sono, poi, presentati all'UTF per gli adempimenti previsti dal comma 2, rispettivamente per l'esemplare n. 3 e per quello n. 4.

Art. 4.

Adempimenti amministrativi e contabili

1. L'esercente l'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 deve tenere un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'UTF, nel quale sono annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento e, nella parte dello scarico, i singoli rifornimenti effettuati alle imbarcazioni che ne hanno titolo con gli estremi dei «memorandum» di cui al comma 2. Il registro è chiuso alla fine di ogni semestre e le rimanenze finali contabili sono riportate all'inizio del successivo semestre. Il registro può essere costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dall'UTF. Il registro, con allegata la documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, è custodito per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione. Il registro è scritturato secondo le modalità di cui all'art. 2219 del codice civile. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni, a carico e scarico, è preceduto dall'indicazione della data.

2. L'imbarco dei prodotti petroliferi è effettuato dietro presentazione del libretto di controllo previsto dal comma 3 e mediante compilazione di un apposito «memorandum», debitamente numerato, datato e firmato dall'esercente l'impianto o da un suo delegato e dal marittimo o comandante dell'imbarcazione rifornita. Dal «memorandum» devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità della ditta esercente l'impianto di distribuzione;

b) estremi dell'imbarcazione rifornita;

c) quantitativo di prodotto rifornito (litri, densità reale, temperatura reale, valore, numerazione del contalitri, iniziale e finale);

d) dichiarazione di aver effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione. Per le imbarcazioni di nazionalità dei Paesi comunitari, il rifornimento deve essere effettuato dietro presentazione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui estremi sono riportati nel «memorandum».

3. Le imbarcazioni aventi titolo all'impiego dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 devono essere munite di un libretto di controllo nel quale sono annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi agevolati. Il libretto è composto di tre parti:

a) nella prima parte sono annotate le caratteristiche dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialità del motore;

b) nella seconda parte sono annotati gli imbarchi di prodotti petroliferi effettuati con indicazione degli estremi del «memorandum»;

c) nella parte terza sono annotate le ore di moto ed i conseguenti consumi.

Le annotazioni indicate nella prima parte devono essere autenticate dall'autorità marittima in base ai dati controllati dal Registro italiano navale (R.I.N.A.); gli imbarchi dei prodotti petroliferi, indicati nella parte seconda, sono annotati dall'esercente l'impianto di distribuzione; le annotazioni sulla parte terza sono apposte dal marittimo o dal comandante dell'imbarcazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti effettuati direttamente dai depositi fiscali.

Art. 5.

Verifiche e controlli

1. Ogni sei mesi si esegue l'inventario dei prodotti petroliferi movimentati negli impianti di distribuzione. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

2. I militari della Guardia di finanza ed i funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, hanno facoltà, ai sensi dell'art. 8 comma 2, del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, di accedere liberamente negli impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 per eseguire riscontri ed inventari, per esaminare registri e documenti e per prelevare campioni dei prodotti petroliferi ivi custoditi.

3. L'attività di verifica e di controllo sugli impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, compresi gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, e l'esecuzione degli inventari di cui al comma 1, rientrante nelle attribuzioni degli UTF, può essere affidata dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette anche alle dogane.

4. È in facoltà della Guardia di finanza chiedere l'esibizione, in qualunque momento, del libretto di controllo di cui all'art. 4, comma 3, ed assicurarsi dell'esattezza dei dati in esso esposti. Ad attestazione dei riscontri eseguiti è apposto un «visto» dopo l'ultima registrazione.

5. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del decreto-legge. La stessa sanzione si applica per la irregolare tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'art. 4, comma 1.

6. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze.

Art. 6.

Oli lubrificanti

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo sulle imbarcazioni aventi titolo all'esenzione indicata nell'art. 1. Gli oli lubrificanti destinati a tale impiego non sono soggetti a denaturazione.

2. Le partite di oli lubrificanti sono assunte in carico in base ai documenti di cui all'art. 3, sui quali è apposta la seguente stampigliatura: «Valido per la circolazione nazionale degli oli lubrificanti destinati in esenzione fiscale a provvista di bordo», emessi direttamente dal mittente per la scorta del prodotto nazionale e con riferimento alla documentazione commerciale emessa per il trasporto del prodotto di provenienza comunitaria. Gli oli lubrificanti importati senza il pagamento dell'imposta sono scortati con i predetti documenti di circolazione per il trasferimento dalla dogana all'impianto di destinazione.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le ditte esercenti impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle disposizioni ivi previste entro novanta giorni dalla predetta data, integrando eventualmente la documentazione già presentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 novembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 275

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— In data successiva a quella del presente regolamento, è stato pubblicato, nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 1995, il D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative. Tale provvedimento, in vigore dal 14 dicembre 1995, abroga, dalla suddetta data, tutte le preesistenti disposizioni legislative in materia. Pertanto i riferimenti a tali disposizioni contenute nel presente regolamento devono intendersi effettuate nei confronti delle corrispondenti disposizioni del testo unico, indicate nelle presenti note:

il riferimento all'art. 20, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 1993, n. 427, deve intendersi effettuato nei confronti dell'art. 67, comma 1, del testo unico, che si riporta: «1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti»;

il riferimento al punto 3 della tabella *A* allegata al D.L. n. 331/1993 deve intendersi effettuato nei confronti del punto 3 della tabella *A* (Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte) allegata al testo unico, che si riporta:

«Impieghi	Agevolazione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1).	esenzione

(1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto, di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche»;

il riferimento all'art. 30, comma 4, del D.L. n. 331/1993, deve intendersi effettuato nei confronti dell'art. 62, comma 3, del testo unico, che si riporta: «3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubricanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al punto 3 della tabella *A* allegata al D.L. n. 331/1993 si vedano le note alle premesse.

— Il «marcante A» di cui al D.M. 19 maggio 1992 è costituito da una miscela composta dal 35% in peso di nafta solvente e dal 65% in peso di una sostanza della seguente formula chimica:

N-etil-N- [2- (1-isobutossietossi)etil] -4 fenilazo anilina.

— Il tracciante «RS» di cui al D.M. 12 settembre 1985, come definito dall'art. 1, terzo comma, del D.M. 25 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 27 novembre 1988, è la sostanza costituita chimicamente da 2-etil-antrachinone, avente peso molecolare = 236,27, punto d'ebollizione maggiore di 300 °C e punto di fusione 108 - 111 °C.

— Il colorante «verde alizarina G base» di cui al D.M. 7 agosto 1961 è la sostanza costituita chimicamente da:

1,4-bis [(4-metilfenil)-ammino] -9,10 antracendione

corrispondente al prodotto definito da Color Index solvent green 3 oppure Color Index 61565, in soluzione xilolica tale che abbia una estinzione percentuale alla lunghezza d'onda di 607 nm di circa 126 e a 645 nm di circa 130.

— Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 302 del 19 ottobre 1992.

— Per il riferimento all'art. 30, comma 4, del D.L. n. 331/1993 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, è il seguente:

«Art. 11. — Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni, anche se l'impianto debba *farsi su area di proprietà privata*. La durata della concessione sarà stabilita nel relativo decreto.

Sono esenti dall'obbligo della concessione di cui al precedente capoverso, i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità non superiore a mc 25. Con decreto reale da promuoversi dal Ministro per le corporazioni potrà essere variato tale limite».

— Il riferimento all'art. 8, comma 1, del D.L. n. 331/1993 deve intendersi effettuato nei confronti dell'art. 8, comma 1, del testo unico, che si riporta: «1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato è attribuito un codice d'accisa».

— I riferimenti agli articoli 3, primo comma, e 7, primo comma, del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, deve intendersi effettuato nei confronti rispettivamente dei commi 1 e 4 e del comma 6 dell'art. 25 del testo unico, che si riportano:

«1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

2-3. *(Omissis).*

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.

5. *(Omissis).*

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4».

Nota all'art. 3:

— Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 276 del 19 settembre 1992.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2219 del codice civile è il seguente:

«Art. 2219 *(Tenuta della contabilità).* — Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili».

Note all'art. 5:

— Il riferimento all'art. 16 del D.L. n. 271/1957 deve intendersi effettuato nei confronti dell'art. 47 del testo unico, che si riporta:

«Art. 47 *(Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotto soggetti ad accisa).* — 1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto o distrutto.

5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni».

— Il riferimento all'art. 8, comma 2, del D.L. n. 271/1957 deve intendersi effettuato nei confronti dell'art. 18, comma 2, del testo unico, che si riporta: «2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi».

— Il riferimento all'art. 32, comma 3, del D.L. n. 331/1993 deve intendersi effettuato nei confronti dell'art. 50, comma 1, del testo unico, che si riporta: «1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni».

96G0013

DECRETO 4 gennaio 1996.

Modificazione al regolamento del concorso pronostici Totip.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che dispone che ogni concorso pronostici è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 30 luglio 1979, modificato con decreti ministeriali del 9 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980, del 31 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981, del 7 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1983, del 30 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, del 29 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985, del 16 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, del 27 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988, del 28 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991, del 23 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1993 e del decreto ministeriale del 28 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1995.

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico, connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 30 luglio 1979 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

L'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Il settantacinque per cento dell'importo destinato ai vincitori sarà ripartito in parti uguali fra le singole categorie di cui al secondo comma dell'art. 24 del presente regolamento o assegnato integralmente alla categoria unica di cui al quarto comma dello stesso art. 24. L'importo così destinato alle colonne vincenti di ogni singola categoria sarà suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti di detta categoria e sarà pagato secondo le modalità di cui al successivo art. 33. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tal caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se, concorrendo tre categorie, la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie, dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procederà alla fusione delle tre categorie in una unica.

Il rimanente venticinque per cento dell'importo destinato ai vincitori verrà ripartito in parti uguali fra i vincitori di prima categoria che hanno realizzato i due punti della settima corsa. Nel caso che nessuno dei vincitori di prima categoria abbia realizzato i due punti aggiuntivi, la quota del venticinque per cento del montepremi si aggiungerà alla corrispondente quota del concorso successivo, riservata ai vincitori di prima categoria che realizzano i due punti aggiuntivi.

Nel caso di categoria unica, il venticinque per cento del montepremi verrà ripartito in parti uguali fra tutti coloro che hanno realizzato i due punti aggiuntivi e se nessuno ha realizzato tale punteggio, la quota del venticinque per cento si aggiungerà alla corrispondente quota del concorso successivo.

Nel caso di annullamento della settima corsa l'importo del venticinque per cento del montepremi del concorso e delle eventuali aggiunte da concorsi precedenti, verranno ripartiti in parti uguali fra tutti i vincitori di prima categoria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0134

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 gennaio 1996.

Assoggettamento della S.a.s. Ardea di Davide Lombardi & C., in Bitetto, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 16 ottobre 1995 con cui il tribunale di Bari ha accertato lo stato di insolvenza della S.a.s. Ardea di Davide Lombardi & C., con sede in Bitetto (Bari), nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.a.s. Ardea di Davide Lombardi & C. quale società collegata con la S.p.a. Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati, preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Ardea di Davide Lombardi & C., con sede in Bitetto (Bari), collegata alla S.p.a. Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo, nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1996

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

96A0156

DECRETO 5 gennaio 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Macchi, in Fagnano Olona, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 20 ottobre 1995 con cui il tribunale di Busto Arsizio ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Macchi, con sede in Fagnano Olona, via per Busto n. 70, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Macchi alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. Macchi sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Macchi, con sede in Fagnano Olona, via per Busto n. 70, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dottor Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1996

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

96A0157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 191 del 22 dicembre 1995

Prodotto per uso veterinario RABIGEN MONO vaccino antirabbico inattivato per cani e gatti, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.:

Laboratoires Virbac S.A. di Carros, rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via dei Gracchi, 30 - codice fiscale 06802290152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 15 dosi numero di A.I.C. 100181015;

scatola da 30 dosi numero di A.I.C. 100181027;

scatola da 60 dosi numero di A.I.C. 100181039.

Composizione: un flacone monodose contiene:

virus rabido, ceppo fisso Pasteur ($VP12_{73}$) coltivato su cellule renali di Hamster, inattivato (titolo minimo $10DL_{50}$/ml prima dell'inattivazione) 0,9 ml;

altri componenti: gel di idrossido di alluminio, mercuriotiolato sodico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: il Rabigen Mono è indicato per la prevenzione della rabbia del cane e del gatto.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 192 del 22 dicembre 1995

Prodotti per uso veterinario IZOCALCIO iniettabile semplice (flacone a tappo perforabile da 250 ml) registrazione n. 13188, IZOCALCIO iniettabile con caffeina (flaconi da 250 e 500 ml) registrazione 13188/A e IZOCALCIO FOSFOMAGNESIACO iniettabile (flacone da 250 ml) registrazione n. 13188/B.

Titolare A.I.C.: società Izo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - Via Cremona, 282 - codice fiscale 00291440170.

Modifiche apportate: numeri di A.I.C.:

«Izocalcio» iniettabile semplice: flacone a tappo perforabile da 250 ml numero di A.I.C. 102019015;

«Izocalcio» iniettabile con caffeina:

flacone a tappo perforabile da 250 ml numero di A.I.C. 102019041;

flacone a tappo perforabile da 500 ml numero di A.I.C. 102019039;

«Izocalcio fosfomagnesiaco» iniettabile: flacone a tappo perforabile da 250 ml numero di A.I.C. 102019027.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza assegnati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 193 del 22 dicembre 1995

Prodotti medicinali per uso veterinario IZOCALCIO SEMPLICE e IZOCALCIO FOSFOMAGNESIACO iniettabili, entrambi nella confezione da 500 ml (nuove confezioni di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C: Izo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - Via Cremona, 282 - codice fiscale 00291440170.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Izocalcio semplice»: flacone a tappo perforabile da 500 ml numero di A.I.C. 102019066;

«Izocalcio fosfomagnesiaco»: flacone a tappo perforabile da 500 ml numero di A.I.C. 102019054.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 194 del 22 dicembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario KARSIVAN compresse (registrazione n. 27236).

Titolare A.I.C.: Società Hoechst Veterinär GmbH di Unterschleißeim/Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Veterinaria S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Piazzale Türr, 5, codice fiscale 11494040154.

Modifiche apportate: numero di A.I.C.: alla confezione da 60 compresse del prodotto per uso veterinario sopra indicato è ora attribuito il numero di A.I.C. 101397014.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito, possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 195 del 22 dicembre 1995

Prodotti per uso veterinario sottoelencati.

Titolare A.I.C.: Società estera Intervet International di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate.

Denominazione e numeri di A.I.C.: ai sottoelencati prodotti per uso veterinario sono apportate le variazioni di denominazione e dei numeri di A.I.C., come di seguito riportato:

denominazione attuale: Ovo Diphtherin forte
nuova denominazione: NOBILIS OVO-DIFTERIN
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101856019;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101856021;

denominazione attuale: VP vaccino Nobilis Hitchner B1
nuova denominazione: NOBILIS ND HITCHNER
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101857011;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101857023;
flacone da 2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101857035;
flacone da 5.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101857047;
flacone da 250 dosi nuovo numero di A.I.C. 101857050;

denominazione attuale: VP vaccino Nobilis Lasota
nuova denominazione: NOBILIS ND LASOTA
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101858013;
flacone da 5.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101858025;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101858037;
flacone da 2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101858049;

denominazione attuale: AE vaccino Nobilis
nuova denominazione: NOBILIS AE 1143
flacone 20 dosi nuovo numero di A.I.C. 101861019;

denominazione attuale: Marexine THV
nuova denominazione: NOBILIS MAREXINE THV liofilizzato
flacone da 250 dosi nuovo numero di A.I.C. 101862011;
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101862023;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101862035;
flacone da 2.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101862047;

denominazione attuale: IB vaccino Nobilis H120
nuova denominazione: NOBILIS IB H120
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101863013;
flacone da 5.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101863025;
flacone da 1.000 dosi nuovo numêro di A.I.C. 101863037;
flacone da 2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101863049;

denominazione attuale: IB vaccino Nobilis H52
nuova denominazione: NOBILIS IB H52
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101864015;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101864027;

denominazione attuale: BP vaccino Nobilis H120/Hitchner
nuova denominazione: NOBILIS H120+HITCHNER
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101865018;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101865020;
flacone da 2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101865032;
flacone da 5.000 dosi nuovo numerodi A.I.C. 101865044;

denominazione attuale: Vaiolo Colombi vaccino Nobilis
nuova denominazione: NOBIVAC VAIOLO COLOMBI
flacone da 40 dosi nuovo numero di A.I.C. 101869016;

denominazione attuale: VP vaccino Nobilis Clone 30
nuova denominazione: NOBILIS ND CLONE 30
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101871010;
flacone da 5.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101871022;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101871034;
flacone da 2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101871046;

denominazione attuale: Gumboro vaccino Nobilis Spray
nuova denominazione: NOBILIS GUMBORO PBG98
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101872048;
flacone da 5.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101872051;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101872063;
flacone da 2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101872075;

denominazione attuale: Gumboro vaccino Nobilis iniettabile
nuova denominazione: NOBILIS GUMBORO PBG98 iniettabile
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101872012;
flacone da 2.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101872024;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101872036;

denominazione attuale: Nobi-Vac Porcoli
nuova denominazione: PÓRSILIS COLI
fiala da 2 ml nuovo numero di A.I.C. 101600017;
flacone da 50 ml nuovo numero di A.I.C. 101600029;
flacone da 20 ml nuovo numero di A.I.C. 101600031;

denominazione attuale: Nobi-Vac L
nuova denominazione: NOBIVAC LEPTO
flaconi 10×1 dose nuovo numero di A.I.C. 101878015;
flaconi 50×1 dose nuovo numero di A.I.C. 101878027;

denominazione attuale: Nobi-Vac Eds '76
nuova denominazione: NOBILIS EDS
flacone da 500 ml nuovo numero di A.I.C. 101880019;
flacone da 250 ml nuovo numero di A.I.C. 101880021;

denominazione attuale: Newcavac+Nobi-Vac Eds '76
nuova denominazione: NOBILIS ND+EDS
flacone da 500 ml nuovo numero di A.I.C. 101881011;
flacone da 250 ml nuovo numero di A.I.C. 101881021;

denominazione attuale: Newcavac Nobilis
nuova denominazione: NOBILLS NEWCAVAC
flacone da 250 ml nuovo numero di A.I.C. 101882013;
flacone da 500 ml nuovo numero di A.I.C. 101882025;

denominazione attuale: Delvax Gumboro
nuova denominazione: NOBILIS GUMBORO 228E
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101885010;

denominazione attuale: Nobi-Vac trivalente
nuova denominazione: NOBILIS G+ND+Eds
flacone da 500 ml nuovo numero di A.I.C. 101886012;
flacone da 250 ml nuovo numero di A.I.C. 101886024;

denominazione attuale: Nobi-Vac bivalente
nuova denominazione: NOBILIS G+ND
flacone da 250 ml nuovo numero di A.I.C. 101887014;

denominazione attuale: Nobi-Vac monovalente
nuova denominazione: NOBILIS GUMBORO iniettabile
flacone da 250 ml nuovo numero di A.I.C. 101888016;

denominazione attuale: Laringovac
nuova denominazione: NOBILIS LARINGOVAC
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101889018;
flacone da 2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101889020;

denominazione attuale: Gumboro vaccino Nobilis D78
nuova denominazione: NOBILIS GUMBORO D78
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101894018;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101894020;
flacone da 2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101894032;
flacone da 5.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101894044;

denominazione attuale: Nobi-Vac K99
nuova denominazione: BÓVILIS K99
flacone da 20 ml nuovo numero di A.I.C. 101895011;
flacone da 50 ml nuovo numero di A.I.C. 101895023;

denominazione attuale: Rismavac Nobilis
nuova denominazione: NOBILIS RISMAVAC
fiala da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 100034014;
fiala da 2.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 100034026;

denominazione attuale: Nobi-Vac IB+ND
nuova denominazione: NOBILIS IB+ND
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101903019;
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101903021;

denominazione attuale: Nobi-Vac Reo
nuova denominazione: NOBILIS REO iniettabile
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101905014;

denominazione attuale: Nobi-Vac IB3+ND
nuova denominazione: NOBILIS IB3+ND
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101906016;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101906028;

denominazione attuale: IB vaccino Nobilis D274
nuova denominazione: NOBILIS IB D274
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101907018;
flacone da 2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101907020;
flacone da 5.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101907032;

denominazione attuale: IB vaccino Nobilis D1466
nuova denominazione: NOBILIS IB D1466
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101908010;
flacone da 2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101908022;
flacone da 5.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101908034;

denominazione attuale: Marexine SB
nuova denominazione: NOBILIS MAREXINE SB1
fiala da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101911016;

denominazione attuale: Reo vaccino Nobilis 1133
nuova denominazione: NOBILIS REO 1133
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101912018;
flaconi 10×1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101912020;

denominazione attuale: Marexine CA
nuova denominazione: NOBILIS MAREXINE CA 126
fiala da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101913010;

denominazione attuale: Pasta Anatra vaccino Nobilis
nuova denominazione: NOBILIS DUCK PLAGUE
flacone da 250 dosi nuovo numero di A.I.C. 101914012;
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101914024;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101914036;

denominazione attuale: Nobi-Vac CE Parvo-C
nuova denominazione: NOBIVAC CEP
flacone 1×1 dose nuovo numero di A.I.C. 101916017;
flacone 5×1 dose nuovo numero di A.I.C. 101916029;
flacone 50×1 dose nuovo numero di A.I.C. 101916031;

denominazione attuale: Nobi-Vac IB+G+ND
nuova denominazione: NOBILIS IB+G+ND
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101918011;
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101918023;

denominazione attuale: Nobi-Vac IB+ND+EDS
nuova denominazione: NOBILIS IB+ND+EDS
flacone a 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101919013;
flacone da 1.000 dosi nuovo numro di A.I.C. 101919025;

denominazione attuale: Nobi-Vac R.A.-T
nuova denominazione: PÓRSILIS RA-T
flacone da 20 ml nuovo numero di A.I.C. 101921017;
flacone da 50 ml nuovo numero di A.I.C. 101921029;

denominazione attuale: Nobi-Vac Reo+IB+G+ND
nuova denominazione: NOBILIS REO+IB+G+ND
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101925016;

denominazione attuale: Newcavac Broiler
nuova denominazione: NOBILIS ND BROILER
flacone da 200 ml nuovo numero di A.I.C. 101927010;

denominazione attuale: AE-POX vaccino Nobilis
nuova denominazione: NOBILIS AE+POX
flacone da 500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101928012;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101928024;

denominazione attuale: Nobi-Porvac Parvo
nuova denominazione: PÓRSILIS PARVO
flacone da 20 ml nuovo numero di A.I.C. 101934014;
flacone a 50 ml nuovo numero di A.I.C. 101934026;

denominazione attuale: IB vaccino Nobilis Ma5
nuova denominazione: NOBILIS IB MA5
flaconi 10×2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101935017;
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101935029;
flaconi 10×1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101935031;
flacone a 5.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101935043;

denominazione attuale: Nobi-Bovac IBR
nuova denominazione: BÓVILIS IBR
flacone da 5 dosi nuovo numero di A.I.C. 101936019;
flacone da 25 dosi nuovo numero di A.I.C. 101936021;

denominazione attuale: IB+ND vaccino Nobilis MA5+Clone 30
nuova denominazione: NOBILIS MA5+CLONE 30
flacone a 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101940017;
flacone 10×2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 101940029;
flaconi 10×1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101940031;

denominazione attuale: Nobi-Vac Corizza
nuova denominazione: NOBILIS CORIZZA iniettabile
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 101941019;

denominazione attuale: Nobi-Vac Colera
nuova denominazione: NOBILIS COLERA
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 100011016;

denominazione attuale: Nobi-Vac Aujeszky GI
nuova denominazione: PÓRSILIS INJESZKY/O
flacone da 20 ml nuovo numero di A.I.C. 100079019;
flacone da 100 ml nuovo numero di A.I.C. 100079021;

denominazione attuale: IB+ND vaccino Nobilis MA5+Hitchner
nuova denominazione: MA5+HITCHNER
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 100130018;
flaconi da 10×1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 100130044;
flaconi 10×2.500 dosi nuovo numero di A.I.C. 100130057;

denominazione attuale: Nobi-Bovac IBR/PI3
nuova denominazione: BOVILIS IBR+PI3
flacone da 5 dosi nuovo numero di A.I.C. 100277019;
flacone da 25 dosi nuovo numero di A.I.C. 100277021;

denominazione attuale: Nobi-Porvac Aujeszky in. GI-/DF
nuova denominazione: PÓRSILIS INJESZKY
flacone da 20 ml nuovo numero di A.I.C. 100281017;
flacone da 100 ml nuovo numero di A.I.C. 100281031;

denominazione attuale: Nobi-Vac MG
nuova denominazione: NOBILIS MG INACT
flacone da 1.000 dosi (500 ml)

denominazione attuale: Nobi-Vac IB Multi+ND+EDS
nuova denominazione: NOBILIS IB MULTI+ND+EDS
flacone da 500 ml × 1.000 dosi nuovo numero A.I.C. 100328018;

denominazione attuale: Nobi-Vac IB Multi+G+ND
nuova denominazione: NOBILIS IB MULTI+G+ND
flacone da 1.000 dosi nuovo numero di A.I.C. 100275015;

denominazione attuale: Atrinord dO
nuova denominazione: PÓRSILIS ATRINORD
flacone da 100 ml nuovo numero di A.I.C. 101612012;
flacone a 50 ml nuovo numero di A.I.C. 101612024.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 196 del 22 dicembre 1995

Prodotto uso veterinario NOBI-EQUENZA T vaccino inattivato contro l'influenza ed il tetano degli equini, nella confezione: 10 siringhe precaricate da 1 dose (nuova confezione di prodotto per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 10 siringhe precaricate da 1 dose: numero di A.I.C. 100233028.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 197 del 22 dicembre 1995

Specialità medicinale BAYTRIL, nelle preparazioni e confezioni: soluzione iniettabile al 5% (flaconi da 20, 50 e 100 ml), soluzione iniettabile al 10% (flaconi da 50 e 100 ml), soluzione orale al 2,5% (flaconi da 100 ml, 500 ml e 5 litri), 10 compresse da 15 mg, 10 compresse da 50 mg e 10 compresse da 150 mg.

Produttore: società Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

indicazioni terapeutiche: dagli stampati della specialità medicinale sopra indicata, limitatamente alle preparazioni soluzione orale al 2,5%, nelle confezioni da 100 ml, 500 ml e 5 litri, soluzione iniettabile al 10%, nelle confezioni da 50 e 100 ml, e soluzione iniettabile al 5%, nelle confezioni da 20 e 100 ml, è ora eliminata l'indicazione «campilobatteriosi» per la specie suina;

validità: al periodo di validità del prodotto per uso veterinario stesso sono apportate le seguenti estensioni:

da 2 a 3 anni per le preparazioni soluzione orale al 2,5% e soluzione iniettabile al 10%;

da 3 a 5 anni per le preparazioni compresse da 150 e 50 mg;

da 2 a 5 anni per la preparazione compresse da 15 mg.

Regime di dispensazione:

sugli stampati del prodotto per uso veterinario di cui trattasi, limitatamente alle confezioni: 10 compresse da 150 mg, 10 compresse da 50 mg, 10 compresse da 15 mg e flacone da 50 ml di soluzione iniettabile al 5%, è ora autorizzata la prescrizione «da vendersi su presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile».

Sugli stampati del prodotto veterinario stesso, nelle confezioni: flaconi da 50 e 100 ml di soluzione iniettabile al 10% è ora autorizzata la prescrizione: «da vendersi su presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia».

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario in questione, riportanti le indicazioni terapeutiche, i periodi di validità ed il regime di dispensazione precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

96A0185

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Limitazione, nei confronti della società «New Ma.Co. - New Management Consultants S.r.l.», in Rimini, relativamente all'esercizio della sola attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1995 si prende atto del fatto che la società «New Ma.Co. - New Management Consultants S.r.l.», con sede legale in Rimini, ha limitato l'attività esercitabile alla sola organizzazione e revisione contabile di aziende. Pertanto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 23 aprile 1981 alla predetta società, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, si intende riferita, a decorrere dall'8 gennaio 1993, alla sola attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

La suddetta autorizzazione, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comporta il controllo di legge dei documenti contabili.

96A0183

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto per lo studio della congiuntura

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è stato ricostituito il consiglio generale dell'I.S.C.O., per la durata del triennio 1996-1998, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

96A0184

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Coop. edilizia Rinascita di Gemona Soc. coop. a r.l.», in Gemona del Friuli.

Con deliberazione n. 6279 in data 12 dicembre 1995, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 maggio 1996 il mandato conferito al rag. Felice Colonna con studio in Udine, via Morpurgo n. 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli.

96A0151

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente facoltà sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura - sede di Ascoli Piceno:

progettazione architettonica - settore H10A;

fondamenti di urbanistica - settore H14B;

materiali e progettazione di elementi costruttivi - settore H09A.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0170

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N08X «diritto costituzionale».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0168

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore disciplinare N02X «diritto privato comparato», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

96A0169

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189